

Feudo rustico – feudo castrense -

Gli usi civici spettano ai cittadini *uti singuli*; l'azione che essi esercitano *iure proprio* non è, quindi, soggetta alle condizioni richieste dalla legge comunale e provinciale per l'azione popolare.

Per diritto feudale, gli usi civici si costituivano sulle terre nelle quali la popolazione preesisteva alla infeudazione; invece la popolazione sopraggiunta in epoca posteriore alla investitura feudale di terra disabitata (**feudo rustico**) non godeva di usi civici se non quando vi era chiamata per effetto della *potestas coadiuvandi* concessa ai feudatari.

La denominazione di *castrum* o *castellum*, riferita ad una terra che per altri elementi è da ritenere disabitata, può far presumere che la terra stessa fosse fortificata e difesa da militi al servizio del feudatario e costituisse *feudum* castrense nel quale, se pure esistevano abitazioni, non potevano queste confondersi con quelle della popolazione dei feudi abitati o nobili, la quale godeva degli usi civici *ut ne fame pereat ne vitam inermes ducat*, mentre ai militi stipendiati e vettovagliati dal loro signore e dimoranti saltuariamente la terra non propria, non competevano tali diritti - Commiss. Usi civici Napoli, 30 gennaio 1928, Lapensa c. Fondo culto, in Rep. Fo. It. , 1928, n. 20-22, e pubbl. in Riv. Demani ecc., 1928, 137